

9 settembre 2016

**INFORMAZIONI FISCALI N. 11/2016**

Segnalazione scadenze **settembre 2016**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti:

**14.9.2016 – Ravvedimento operoso IMU e TASI 2016**

**Agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**

**15.9.2016 – Mod. 770/2016 Semplificato e Ordinario**

**Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)**

**Ravvedimento ritenute alla fonte e Mod. 770**

**20.9.2016 – Comunicazione operazioni blacklist 2015**

**21.9.2016 – Ravvedimento imposte, contributi e diritti dovuti da contribuenti soggetti agli studi di settore, con maggiorazione 0,40%**

**Ravvedimento imposte e diritti dovuti da società di capitali tenute all'approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con maggiorazione 0,40%**

**30.9.2016 – Dichiarazione annuale Mod. Unico 2016 - Trasmissione telematica**

**Opzione per il consolidato nazionale IRES**

**Opzione per la trasparenza fiscale ai fini IRES**

**Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale**

**Dichiarazione annuale Mod. IRAP 2016**

**Dichiarazione annuale IVA 2016**

**Istanza di rimborso credito IVA 2015**

**Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE**

**Istanza di rimborso IVA soggetti UE**

**Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE**

**Versamento IVA per adeguamento ai parametri 2015**

**Ravvedimento imposte dirette, IRAP e IVA**

**Dichiarazioni integrative Mod. Unico, IRAP e IVA 2015**


**Opzione per la determinazione dell'imponibile IRAP società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria**

**Remissione *in bonis***

**Aggiornamento registro beni ammortizzabili**

**Informativa semestrale Società per Azioni**

Cordiali saluti



Mario Difino

Allegato

16Info11

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

<b>14.9.2016</b>	<b>Ravvedimento operoso IMU e TASI 2016</b>
------------------	---

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento del primo acconto IMU e TASI il cui termine ordinario è scaduto il 16 giugno 2016 (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2016*).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *a-bis*), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento deve essere eseguita entro novanta giorni dalla scadenza. Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *nono del minimo* (pari al 3,33% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,2% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-ter dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 modificato dall'art. 1, L. 23/12/2014, n. 190 il ravvedimento *per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate* non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

<b>14.9.2016</b>	<b>Agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi</b>
------------------	---

*Entrano in vigore* le disposizioni di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 relative alla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Ai sensi del D.Lgs. 460/1997, è deducibile in capo al cedente la deducibilità del costo sostenuto per tali prodotti.

Ai sensi della L. 133/1999 la cessione gratuita a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi finalità civiche o solidaristiche, di prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per la prossimità della data di scadenza, non è imponibile ai fini IVA e consente al cedente di mantenere il diritto di detrazione dell'IVA assolta sul relativo costo.

Le agevolazioni di cui alla L. 166/2016 riguardano i prodotti alimentari e farmaceutici nonché altri prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le cessioni di beni di valore superiore a Euro 15.000 sono previsti specifici adempimenti documentali e dichiarativi per fruire dei benefici fiscali. ▲

<b>15.9.2016</b>	<b>Mod. 770/2016 Semplificato e Ordinario</b>
------------------	---

Scade il termine per l'invio telematico del *Mod. 770/2016 Semplificato* da parte dei sostituti d'imposta che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta d'acconto o d'imposta (**redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni**) e/o a contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi assicurativi Inail e che non hanno operato ritenute sui redditi di capitale.

Scade anche il termine per l'invio telematico in forma autonoma del *Mod. 770/2016 Ordinario* da parte dei sostituti d'imposta, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal D.Lgs 461/1997 che hanno erogato nel 2015 **dividendi, proventi da partecipazione, indennità di esproprio, redditi di capitale** soggetti a ritenuta o hanno effettuato altre operazioni di natura finanziaria soggette a comunicazione.

I termini di cui sopra, originariamente in scadenza il 1° agosto, sono stati prorogati al 22 agosto per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e successivamente al 15 settembre dall'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2016. ▲

<b>15.9.2016</b>	<b>Trasmissione telematica certificazione unica (Mod. CU)</b>
------------------	---

Scade il termine per la presentazione telematica della certificazione unica **Mod. CU** da parte dei sostituti d'imposta, per le somme e valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2015 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata Mod. 730.

La scadenza ordinaria per la presentazione telematica del Mod. CU era il 7 marzo 2016 (vedi *Informazioni fiscali 2.3.2016*). Tuttavia, con Circ. 8.4.2016, n. 12/E l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, in considerazione delle rilevanti modifiche apportate al modello di certificazione, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata Mod. 730 può avvenire senza applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770, attualmente prorogato al 15 settembre 2016 (vedi scadenza precedente).

Si tratta ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2016 riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'*esercizio abituale di arti o professioni*, comprese quelle relative ai c.d. "*contribuenti minimi*" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi "*contribuenti forfetari*" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- le somme e i compensi erogati a soggetti *non residenti*.

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello disponibile all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Provv. 15.1.2016, n. 2016/7786 aggiornate il 4 febbraio 2016 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi reperibili all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'omessa, errata o tardiva trasmissione della certificazione si applica la **sanzione di 100 euro** per ogni certificazione omessa, errata o tardiva.

Per approfondimenti sulle Certificazioni Uniche si rinvia alle nostre circolari *Informazioni fiscali 1° 2.2016 e 4.7.2016*. ▲

<b>15.9.2016</b>	<b>Ravvedimento ritenute alla fonte e Mod. 770</b>
------------------	--

I sostituti d'imposta che non hanno operato o versato tempestivamente le ritenute relative all'anno 2015 da dichiararsi nel Mod. 770/2016 *Semplificato* od *Ordinario* possono avvalersi del *ravvedimento operoso* effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e cioè entro il 15 settembre 2016 (vedi scadenza precedente).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b*), D.Lgs. 472/1997, contestualmente alla *ritenuta* devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *ottavo del minimo* - pari quindi al 3,75% (un ottavo del 30%) delle ritenute tardivamente versate nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,5% annuo fino al 31.12.2015 e allo 0,2% annuo a partire dall'1.1.2016) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Entro lo stesso termine è possibile regolarizzare gli errori e le omissioni relativi al Mod. 770/2015 *semplificato* ed *ordinario*, presentando una dichiarazione integrativa, versando la *sanzione ridotta* pari a un *ottavo del minimo* previsto dall'art. 2, D.Lgs. 471/1997, pari quindi a Euro 32,28 nel caso in cui le ritenute, benché non dichiarate, siano state versate interamente.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute nell'anno 2014 e precedenti, la *dichiarazione infedele* è punita con la sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate ai sensi dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 471/1997, riducibile rispettivamente a *un settimo* e a *un sesto del minimo* ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b-bis*) e *b-ter*), D.Lgs. 472/1997 mediante regolarizzazione entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo. Oltre a tale sanzione, si applica la sanzione per insufficiente versamento, anch'essa riducibile a *un settimo del minimo* ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b-bis*), D.Lgs. 472/1997 mediante regolarizzazione entro il medesimo termine, oltre agli interessi sopra indicati.

Il ravvedimento non è applicabile qualora siano già stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute. Non è invece preclusivo del ravvedimento il fatto che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

<b>20.9.2016</b>	<b>Comunicazione operazioni <i>blacklist</i> 2015</b>
------------------	---

Scade il termine di presentazione telematica della comunicazione delle operazioni poste in essere nell'anno solare 2015 con controparti localizzate negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. *blacklist*) indicati nel **D.M. 4/5/1999** e nel **D.M. 21/11/2001** (vedi *Circolare 14.3.2016*), nel caso in cui l'ammontare complessivo annuo di tali operazioni (attive e passive) superi Euro 10.000.

La scadenza per tale adempimento era originariamente fissata al 10 aprile 2016 per i contribuenti in regime di liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali (vedi *Informazioni fiscali 1°4.2016*). Con Provv. 11 aprile 2016 l'Agenzia entrate ha modificato il termine per la comunicazione *blacklist* al 20 settembre 2016.

Si rinvia alle nostre circolari sopra indicate per eventuali approfondimenti in merito. ▲

<b>21.9.2016</b>	<b>Ravvedimento imposte, contributi e diritti dovuti da contribuenti soggetti agli studi di settore, con maggiorazione 0,40%</b>
------------------	--

Scade il termine di 30 giorni previsto dall'art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento con maggiorazione 0,40% dei seguenti tributi da parte delle *persone fisiche* e dei soggetti diversi dalla *diversi dalle persone fisiche* con ricavi inferiori a Euro 5.164.568,99 che esercitano attività economiche alle quali si applicano gli *studi di settore*:

- IRPEF
- Saldo addizionale comunale IRPEF
- Saldo addizionale regionale IRPEF
- Contributo di solidarietà
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)
- IRAP
- Diritto annuale registro imprese
- IVA e maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore;
- Contributi previdenziali persone fisiche
- IRES
- Imposte sostitutive.

## INFORMAZIONI FISCALI 9.9.2016

Il termine di versamento originario, *senza maggiorazione*, è scaduto il 6 luglio per il solo anno 2016, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall'art. 17, DPR 7.12.2001, n. 435, ai sensi del DPCM 15.6.2016 (vedi *Informazioni fiscali 4.7.2016*). Ai sensi dell'art. 17, c. 2, DPR 435/2001, il termine per il versamento con maggiorazione 0,40% è scaduto il 5 agosto, trentesimo giorno successivo, **ulteriormente prorogato al 22 agosto** per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (vedi *Informazioni fiscali 1°8.2016*) in quanto il 20 agosto cadeva di sabato.

Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *decimo del minimo* (pari al 3% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,2% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. ▲

<b>21.9.2016</b>	<b>Ravvedimento imposte e diritti dovuti da società di capitali tenute all'approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con maggiorazione 0,40%</b>
------------------	---

Scade il termine di 30 giorni previsto dall'art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento *con maggiorazione 0,40%* dei seguenti tributi dovuti dalle *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di **giugno 2016** oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro i termini previsti dallo statuto:

- saldo 2015 e I acconto 2016 IRES, IRAP
- imposte addizionali e sostitutive
- diritto annuale Registro Imprese

Il termine ordinario per i versamenti di cui sopra, *con maggiorazione 0,40%*, è scaduto il **22 agosto 2016** (vedi *Informazioni fiscali 1°8.2016*).

Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *decimo del minimo* (pari al 3% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,2% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Dichiarazione annuale Mod. Unico 2016 - Trasmissione telematica</b>
------------------	--

Scade il termine di presentazione della dichiarazione annuale Mod. Unico 2016 relativa all'anno 2015 per i seguenti soggetti, *tenuti* alla presentazione in via telematica ai sensi dell'art. 2, DPR 322/1998:

- *persone fisiche* titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione
- *società di capitali* con esercizio coincidente con l'anno solare
- *società di persone*, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici professionali e soggetti equiparati.

Unitamente al Mod. Unico devono essere presentati dai soggetti interessati i modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei *parametri*, degli *studi di settore* e degli *indicatori di normalità economica*.

Le persone fisiche diverse da quelle sopra indicate hanno la *facoltà* di presentare la dichiarazione in via telematica entro il medesimo termine. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Opzione per il consolidato nazionale IRES</b>
------------------	--

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società controllanti con esercizio coincidente con l'anno solare, dell'opzione per la tassazione di gruppo per il triennio 2016/2017/2018 secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti, TUIR.

L'esercizio dell'opzione deve essere *comunicato all'Agenzia delle Entrate* da parte della *società consolidante* nel *quadro OP* della *dichiarazione Mod. Unico* presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Come chiarito con circolare n. 31/E/2014 (*Commento alle novità fiscali introdotte con D.Lgs. n. 175/2014, c.d. decreto semplificazioni*) la possibilità di effettuare la comunicazione in dichiarazione riguarda tanto l'esercizio dell'opzione, quanto il suo rinnovo, ivi compresa l'ipotesi di allargamento dei soggetti facenti parte del consolidato (con l'ingresso, ad esempio, di una o più nuove società).

Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo o la comunicazione per l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell'opzione, cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal



INFORMAZIONI FISCALI 9.9.2016

---

verificarsi dell'evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione. ▲

**30.9.2016 Opzione per la trasparenza fiscale ai fini IRES**

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte della società partecipata, dell'opzione irrevocabile per la *trasparenza fiscale* di cui agli artt. 115 e 116 TUIR per il triennio 2016-2018.

L'esercizio dell'opzione deve essere *comunicato all'Agenzia delle Entrate* da parte della *società consolidante* nel *quadro OP* della *dichiarazione Mod. Unico* presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. ▲

**30.9.2016 Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale**

Scade il termine di presentazione del Modello CNM Consolidato Nazionale e Mondiale relativo al periodo d'imposta 2015 da parte dei soggetti che hanno optato per l'applicazione del *consolidato fiscale*, ai sensi dell'art. 9, D.M. 9.6.2004.

Il Modello CNM deve essere presentato dalla società od ente controllante esclusivamente *in via telematica e in forma autonoma*, non potendo essere inserito nel Modello Unico. ▲

**30.9.2016 Dichiarazione annuale Mod. IRAP 2016**

Scade il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione annuale Mod. IRAP 2016 relativa all'anno 2015 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 52, L. 244/2007 e 1, D.M. 11.9.2008. ▲

**30.9.2016 Dichiarazione annuale IVA 2016**

Scade il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2016 relativa all'anno 2015, ai sensi dell'art. 8, DPR 322/1998. ▲

**30.9.2016 Istanza di rimborso credito IVA 2015**

Scade il termine di presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2015. La richiesta di rimborso deve essere presentata mediante invio telematico

INFORMAZIONI FISCALI 9.9.2016

---

della dichiarazione IVA contenente il quadro VX. Si ricorda, infatti, che, al fine di richiedere il rimborso dell'eventuale credito annuale deve essere compilato il rigo VX4 contenuto nel quadro VX della dichiarazione IVA

In alternativa, è possibile richiedere il rimborso del credito annuale attraverso la compilazione del *quadro RX* del Mod. Unico 2016 in caso di presentazione della *dichiarazione unificata*.

Si segnala che l'art. 13, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. *Decreto semplificazioni*) ha modificato l'art. 38-*bis*, DPR 633/1972 che disciplina le procedure di rimborso IVA. Per approfondimenti si rimanda alla nostra circolare *Informazioni fiscali 1°2.2016*. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE</b>
------------------	--

*Scade* il termine previsto dall'art. 38-*bis1*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta nell'anno solare 2015 *in altri Stati membri dell'Unione europea* da soggetti passivi stabiliti in Italia.

L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, avvalendosi del servizio telematico *Entratel* o *Internet (Fisconline)*, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. L'operazione di controllo e gestione delle istanze, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi sono state stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° aprile 2010 n. 53471, in attuazione del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 che ha recepito le nuove regole IVA in materia di operazioni internazionali, previste dalle direttive europee n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di rimborso, unitamente alla normativa, alla prassi e ad altre informazioni rilevanti, compreso l'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Istanza di rimborso IVA soggetti UE</b>
------------------	--

*Scade* il termine previsto dall'art. 38-*ter*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione all'Agenzia delle entrate dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia nell'anno solare 2015 da parte dei soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, *stabiliti in Stati appartenenti alla Comunità europea*.

A partire dal 1° gennaio 2010 le istanze di rimborso dell'IVA assolta da un soggetto

passivo comunitario in altri Stati membri devono essere presentate alle autorità fiscali del paese in cui il soggetto passivo è stabilito. Come previsto dall'art. 38-*bis*2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti passivi comunitari è presentata in via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente, che la inoltra telematicamente all'Amministrazione finanziaria italiana. L'istanza di rimborso deve essere compilata in italiano (sono accettate anche richieste in inglese e francese) e gli importi vanno espressi in euro. I beni e i servizi acquistati devono essere descritti utilizzando i codici reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di rimborso, unitamente alla normativa, alla prassi e ad altre informazioni rilevanti, compreso l'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE</b>
------------------	--

Scade il termine previsto dall'art. 38-*ter*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione all'Agenzia delle entrate dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia nell'anno solare 2015 da parte dei *soggetti non residenti*, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, *stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea* che concedono il medesimo diritto al rimborso a operatori italiani a condizioni di reciprocità. Tali Stati sono attualmente Israele, Norvegia e Svizzera.

L'istanza di rimborso (modello IVA 79) deve essere trasmessa in formato cartaceo al Centro Operativo di Pescara. Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Versamento IVA per adeguamento ai parametri 2015</b>
------------------	---

Scade il termine per il versamento della maggiore IVA dovuta, senza sanzioni ed interessi, per i contribuenti esercenti *attività di impresa* e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare non soggetti agli studi di settore che intendono adeguare il volume d'affari 2015 a quello risultante dall'applicazione dei *parametri presuntivi di ricavi*, ai sensi dell'art. 4, DPR 31.5.1999, n. 195.

Il versamento deve essere effettuato mediante Modello F24 come segue:

Sezione Modello F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6493	2015	IVA Adeguam. ▲

**30.9.2016 Ravvedimento imposte dirette, IRAP e IVA**

*Scade* il termine per l'esecuzione degli adempimenti richiesti al fine di sanare *gli errori e le omissioni* in materia di imposte dirette, IRAP e IVA, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi, commessi nell'anno 2015 dai soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 30.9.2016 (vedi scadenze precedenti).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b)*, D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione deve essere eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Contestualmente alla regolarizzazione devono essere versati il relativo *tributo*, la *sanzione* ridotta ad un *ottavo del minimo* - pari quindi al 3,75% (un ottavo del 30%) nel caso in cui la violazione consista nell'omesso versamento - nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,2% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 18.12.2015*).

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. ▲

**30.9.2016 Dichiarazioni integrative Mod. Unico, IRAP e IVA 2015**

*Scade* il termine per la presentazione dell'eventuale *dichiarazione integrativa a favore del contribuente* relativa all'esercizio 2014 al fine di correggere gli errori e le omissioni relativi al modello originariamente presentato entro il 30 settembre 2015 che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

Ai sensi dell'art. 2, c. 8-*bis*, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. ▲

**30.9.2016 Opzione per la determinazione dell'imponibile IRAP società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria**

*Scade* il termine per la presentazione in via telematica, da parte delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria, dell'**opzione** per la determinazione del valore della produzione netta per il periodo d'imposta 2016 secondo le regole

previste per le società di capitali ed enti commerciali (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997).

L'opzione deve essere esercitata nella *dichiarazione IRAP 2016*, è **irrevocabile per tre periodi d'imposta** e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

In caso di revoca dell'opzione, il valore della produzione netta si determina secondo le regole proprie delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, TUIR, nonché delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55, TUIR, per almeno un triennio, al termine del quale la revoca stessa si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo presentazione di un'ulteriore opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali ed enti commerciali. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Remissione <i>in bonis</i></b>
------------------	-----------------------------------

*Scade* il termine per regolarizzare l'omessa presentazione delle **comunicazioni di opzioni** o l'omessa esecuzione degli **adempimenti** da parte dei contribuenti che non hanno ottemperato a tali obblighi, ma che sono comunque in possesso dei requisiti richiesti per usufruire di *benefici* o di *regimi fiscali opzionali* (c.d. *remissione in bonis*).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/2012, è valida la presentazione tardiva delle comunicazioni o l'esecuzione tardiva degli adempimenti, subordinatamente ai quali è possibile fruire di benefici di natura fiscale o accedere a regimi fiscali opzionali, entro il termine di presentazione della *prima dichiarazione utile*. Come precisato dalla Circ. 28.9.2012, n. 38/E per prima dichiarazione utile si intende **la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente** al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento omesso.

**Non rientrano** nella *remissione in bonis* quelle comunicazioni o adempimenti formali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità in quanto dal mancato o tardivo adempimento discende la sola irrogazione della sanzione e non la perdita del beneficio o del regime fiscale opzionale.

Come precisato dalla Circ. 38/E, la *remissione in bonis* è finalizzata a tutelare la buona fede dei contribuenti che, pur rispettando in modo rigoroso le regole sostanziali di determinazione dell'imposta corrispondenti al regime fiscale selezionato, hanno dimenticato un adempimento formale considerato essenziale dalla legge per accedere a tale regime impositivo. Pertanto, la sanatoria non risulta possibile nel caso in cui le relative regole sostanziali non siano state applicate e la regolarizzazione *ex post* si configuri quale mero ripensamento di una scelta già effettuata.

**Rientrano nell'ambito della sanatoria**, come precisato dalla Relazione illustrativa al decreto e dalla Circ. 38/E:

- l'omessa *presentazione del modello IVA 26* recante l'opzione per la procedura dell'IVA di gruppo, avente scadenza il 16 febbraio 2016 (vedi *Informazioni fiscali 1°.2.2016*);
- l'omessa presentazione entro 60 giorni del *modello EAS* per gli enti non commerciali costituitisi nel 2016 ed entro il 31 marzo 2016 per gli enti che non hanno provveduto alla comunicazione della variazione dati (vedi *Informazioni fiscali 2.3.2016*).

**Non rientra più** nell'ambito della sanatoria, invece, l'omesso esercizio di opzioni per particolari regimi fiscali da comunicarsi mediante compilazioni di apposite sezioni della dichiarazione dei redditi, a seguito del "decreto semplificazioni" (art. 16, D.Lgs. 175/2014) quali:

- l'opzione per il *regime di trasparenza* previsto per le società di capitali partecipate da altre società di capitale e per le Srl a ristretta base proprietaria;
- l'opzione per il *consolidato fiscale*.

Contestualmente alla regolarizzazione delle comunicazioni o adempimenti omessi deve essere versata la sanzione minima, pari a Euro 258, mediante Mod. F24 indicando il codice tributo 8114 istituito con Ris. 11.5.2012, n. 46. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Aggiornamento registro beni ammortizzabili</b>
------------------	---

Scade il termine per l'aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili (art. 16, c. 1, D.P.R. 600/1973) per i *soggetti IRES, persone fisiche e società di persone* per i quali in data odierna scade il termine di presentazione delle dichiarazioni (vedi sopra).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 435/2001, le annotazioni nel libro giornale e nel libro inventari sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili (vedi *Informazioni fiscali 28.12.2001*). Ne consegue che la tenuta del registro dei beni ammortizzabili è *facoltativa*, a condizione che:

- i dati richiesti dalle norme fiscali siano annotati nei libri contabili obbligatori *nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi*, e che
- su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di fornire tali informazioni in forma sistematica. ▲

<b>30.9.2016</b>	<b>Informativa semestrale Società per Azioni</b>
------------------	--

Ai sensi dell'art. 2381, c. 5, c.c., gli organi delegati delle Società per Azioni devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate

dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 settembre 2016 scade il termine semestrale di cui sopra nel caso in cui la precedente informativa sia stata fornita il 31 marzo 2016, sempre che lo statuto non preveda un termine più breve. ▲

\* \* \*

16Info11

MD

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.